

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Sezione 1 Titolo	3
Regole generali	3
Iniziativa popolare	3
Iniziative popolari con controprogetti diretto	3
Indice	5

1 Sezione 1 Titolo

1.1 Regole generali

4 Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l'autorità che emana l'atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:

1. Legge federale:

«Legge federale su ...» / «Legge federale concernente ...»

2. Decreto federale:

«Decreto federale su ...» / «Decreto federale concernente ...» /
«Decreto federale che approva ...» / ecc.

3. Ordinanza del Consiglio federale:

«Ordinanza su ...» / «Ordinanza concernente ...».

190* I decreti federali sono sempre designati come tali nel titolo («decreto federale su ... / decreto federale che approva ... / ...»). Nel titolo dei decreti federali semplici si omette l'indicazione «semplice». La data di un decreto federale semplice è quella della decisione del Consiglio che per ultimo l'ha approvato.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

1.2 Iniziativa popolare

192 Nei decreti federali concernenti le iniziative popolari vanno ripresi immutati il titolo – e il testo – dell'iniziativa riportati nella decisione della Cancelleria federale sull'esame preliminare. Il titolo dell'iniziativa è posto tra virgolette e inizia sempre con la maiuscola.

Esempio:

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza
perpetrata con le armi»**

del 1° ottobre 2010

→ [FF 2010 5763](#)

1.3 Iniziative popolari con controprogetti diretto

193 Se il Parlamento contrappone un controprogetto diretto o indiretto a un'iniziativa popolare, il titolo del decreto federale concernente l'iniziativa non si distingue da quello degli altri decreti concernenti iniziative popolari; in particolare non si menziona il controprogetto (cfr. ad es.: [FF 2010 3717](#) [con controprogetto diretto] e [FF 2009 7629](#) [con controprogetto indiretto]).

- 194 Nel titolo del decreto federale concernente il controprogetto diretto all'iniziativa popolare occorre invece indicare esplicitamente il legame tra i due testi.

Esempio:

Decreto federale

**concernente l'espulsione e l'allontanamento, nel rispetto
della Costituzione federale, degli stranieri che commettono reati
(controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri
che commettono reati [Iniziativa espulsione]»)**

del 10 giugno 2010

→ [*FF 2010 3719](#)

Indice

- T -

titolo 3
titolo degli atti normativi 3

- 0 -

004 3

- 1 -

190 3

192 3

193 3

194 3

- A -

autorità che emana l'atto (indicazione nel titolo) 3

- C -

controprogetto dell'Assemblea federale 3

Costituzione federale 3

- D -

decreti federali (struttura formale) 3

decreti federali (tipi di) 3

- I -

iniziativa popolare 3

- M -

maiuscola 3

- O -

ordinanza 3

- R -

revisione parziale della Costituzione 3